



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Roma, 22 aprile 2009

Protocollo: 56686 / RU

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: Nota informativa sulle misure previste per la sostanza antimuffa dimetilfumarato (DMF)¹.

Premessa

Per una organica ricognizione delle misure vigenti e di prossima attivazione in materia di importazione di prodotti contenenti la sostanza antimuffa dimetilfumarato, si pubblica la seguente scheda informativa.

Decisione della Commissione Europea 2009/251/CE

La Commissione Europea, ha emanato, in data 17 marzo 2009, l'allegata Decisione 2009/251/CE adottata in considerazione dei danni alla salute registrati tra i consumatori di Polonia, Francia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, provocati dalla sostanza chimica dimetilfumarato (DMF), un biocida contro le muffe che possono causare il deterioramento delle calzature o dei mobili in pelle durante l'immagazzinamento o il trasporto in un clima umido.

Con tale strumento sono definiti i "prodotti contenenti DMF"² per i quali viene previsto che, a decorrere dal 1° maggio 2009, gli Stati membri garantiscano che ne sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato e che, per quelli già immessi o messi a disposizione sul mercato, vengano ritirati dal mercato stesso e ne venga effettuato il richiamo presso i consumatori, i quali dovranno essere adeguatamente informati circa i rischi derivanti da questi prodotti.

La Decisione 2009/251/CE si applica fino al 15 marzo 2010.

¹ «DMF»: la sostanza chimica dimetilfumarato, nome IUPAC dimetil (E) butenedioato, numero CAS 624-49-7 e numero EINECS 210-849-0.

² qualsiasi prodotto o parte di un prodotto in cui:

- i) è indicata la presenza di DMF, ad esempio su uno o più sacchetti; oppure
- ii) la concentrazione di DMF è superiore a 0,1 mg/kg del prodotto o di parte del prodotto

Misure nazionali

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, a seguito di uno specifico allerta sanitario comunitario, fin dal 5/2/2009 ha invitato le autorità competenti a vigilare sul pericolo per la salute correlato alla presenza, in alcuni prodotti di importazione, del biocida dimetilfumarato (DMF) contenuto in piccoli sacchetti antimuffa inseriti nelle scatole delle calzature, all'interno dei mobili - soprattutto in pelle - e in altri piccoli prodotti, come ad esempio i caschi protettivi. Con la predetta comunicazione è stato sottolineato che:

- **tale sostanza antimuffa non è autorizzata all'interno della Comunità Europea perché vietata dalla direttiva sui biocidi (direttiva 98/8/CE) e pertanto nessun prodotto può legittimamente contenere DMF;**
- **il biocida dimetilfumarato sarebbe in grado di provocare gravi reazioni allergiche: dermatiti da contatto pruriginose, irritazione, rossore e bruciore e, in alcuni casi, disturbi respiratori acuti.**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, in data 6/3/2009 ha comunicato alle Associazioni di categoria che:

- **il contenuto della bustina antimuffa è da considerarsi a tutti gli effetti un preparato;**
- **in base all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 65/2003, il responsabile dell'immissione sul mercato deve tenere a disposizione delle autorità competenti i dati sulla sua composizione;**
- **in assenza di tali dati, l'intera confezione di vendita è, nel caso di importazione, non ammessa o, nel caso già presente sul territorio italiano, sequestrata cautelativamente;**
- **se, nella composizione del preparato presente nella bustina, è stabilita la presenza del dimetilfumarato, l'intero articolo contenente il medesimo preparato non può essere ammesso all'importazione o commercializzato.**

Controlli, adempimenti a carico degli importatori

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha dettagliato le procedure relative alle operazioni di campionatura, precisando gli adempimenti a carico degli importatori e fornendo indicazioni ai propri uffici sanitari – USMAF - circa le competenti attività di vigilanza e di verifica prodromiche allo sdoganamento. In sintesi:

1. **L'analisi relativa alla composizione del preparato e in particolare la verifica di assenza di Dimetilfumarato, nonché tutte le operazioni di raccolta e conferimento al laboratorio dei sacchetti e/o bustine, sono adempimenti richiesti all' importatore e quindi a carico del medesimo;**
2. **Sono ritenuti idonei i Laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché quelli operanti in regime di Buona Pratica di Laboratorio (BPL) secondo il D.Lgs. n. 50 del 2.3.2007;**
3. **In considerazione dell' impatto determinato da tale tipologia di controlli sono altresì ritenuti idonei i test eseguiti presso i Servizi Chimici di Porto;**
4. **Come previsto dalla Decisione Europea approvata il 17 marzo 2009 C(2009) 1723 il limite di quantificazione del metodo analitico per la ricerca di Dimetilfumarato deve essere pari o inferiore a 0,1 mg/kg;**
5. **Gli USMAF, in relazione al proprio assetto organizzativo, possono vigilare sulle operazioni di raccolta del campione eseguite dall'importatore;**
6. **Gli USMAF verificano il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1,2,3 e 4 a seguito di presentazione domanda di rilascio del Nulla Osta Sanitario (N.O.S.) con allegato versamento e con la specifica richiesta di valutazione degli esiti di laboratorio di cui ai punti 2 e 3.**

Percorso procedurale alternativo al respingimento estero

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha individuato un percorso procedurale alternativo al respingimento all'estero dell'intera spedizione.

Tale procedura prevede la possibilità di introdurre sul territorio nazionale l'intera partita di merce sotto vincolo sanitario presso i magazzini indicati dal destinatario della spedizione e sotto la vigilanza del competente Comando Carabinieri per la tutela della salute, coadiuvato dalla competente ASL.

L'importatore deve comunque garantire che nel prodotto, assoggettato a bonifica, il livello di DMF non superi lo 0,1mg/kg di prodotto e che sulla nuova confezione di cui sarà fornito venga apposta, chiaramente visibile, una etichetta permanente del tipo: " Attenzione! Avvertenza per i soggetti allergici: l'articolo è venuto a contatto con bustine contenenti DMF, sostanza in grado di determinare reazioni allergiche e dermatiti pruriginose".

E' necessario che tale avvertenza sia mantenuta anche nella vendita al consumatore, sulla confezione potrà essere indicato che l'articolo è stato assoggettato a bonifica.

Le bustine contenenti DMF devono essere smaltite secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 .

Adempimenti doganali all'importazione

L'importatore deve assoggettare le merci contenenti bustine antimuffa alle predette attività di vigilanza e di verifica delle autorità sanitarie di confine preventivamente alla presentazione delle merci in dogana.

Ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale (cd. ammissibilità), il sistema informativo doganale, verifica la presenza, nella casella 44 della stessa, dei codici dei documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica delle merci. Alla dichiarazione doganale d'importazione andranno allegati tutti i relativi documenti commerciali e quelli autorizzatori che, se non codificati, devono essere elencati nella stessa casella 44 nell'apposito campo a testo libero.

Ricevuta la dichiarazione l'ufficio doganale procederà all'esecuzione delle verifiche di competenza in presenza degli importatori/proprietari delle merci o di loro rappresentanti e in occasione del rinvenimento nelle spedizioni delle bustine antimuffa:

- **proseguirà nel regolare svolgimento delle operazioni di sdoganamento in presenza del N.O.S. rilasciato dall'USMAF oppure,**
- **interromperà le operazioni di sdoganamento affinché le merci oggetto del controllo siano sottoposte agli accertamenti e prescrizioni dell'Autorità sanitaria.**